

## Causa 112/88 R

### Unione dei produttori di cedri di Creta contro Commissione delle Comunità europee

« Politica economica — Bilancia dei pagamenti —  
Misure di salvaguardia »

Ordinanza del presidente della Corte del 6 maggio 1988 ..... 2597

#### Massime dell'ordinanza

*Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti — Danno grave ed irreparabile del richiedente*

*(Trattato CEE, art. 185; regolamento di procedura, art. 83, § 2)*

#### ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE 6 maggio 1988 \*

Nel procedimento 112/88 R,

**Unione dei produttori di cedri di Creta**, con sede a Heraklion, Creta, odos Gabriel n. 17, con l'avv. G. A. Vachaviolos, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sig.ra Caroline Stratigaki Goldstain, 51, allée Pierre de Mansfeld,

richiedente,

\* Lingua processuale: il greco.

contro

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dal sig. T. Christoforou, membro del suo servizio giuridico, e dal sig. T. F. Cusack, consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 4 febbraio 1988, n. E/88/200<sup>1</sup>, recante modifica della decisione della Commissione 16 dicembre 1986, n. 86/614/CEE, che modifica la decisione della Commissione n. 85/594/CEE con cui si autorizza la Grecia ad adottare determinate misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 108, n. 3, del trattato CEE (GU L 357, pag. 28),

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

**Ordinanza**

- 1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 7 aprile 1988, l'unione dei produttori di cedri di Creta ha presentato a questa Corte, a norma dell'art. 173, comma 2, del trattato CEE, un ricorso inteso all'annullamento della decisione della Commissione 4 febbraio 1988, n. E/88/200, recante modifica della decisione della Commissione 16 dicembre 1986, n. 86/614/CEE, che modifica la decisione della Commissione, n. 85/594/CEE, con cui si autorizza la Grecia ad adottare determinate misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 108, n. 3, del trattato CEE (GU L 357, pag. 28).

1 — Pubblicata il 9 agosto 1988 (GU L 218, pag. 19) al n. 88/438/CEE.

- 2 Con atto depositato in cancelleria lo stesso giorno, la richiedente ha presentato, a norma degli artt. 185 e 186 del trattato CEE e dell'art. 83 del regolamento di procedura, un'istanza di provvedimenti urgenti intesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della summenzionata decisione della Commissione 4 febbraio 1988, fino al trentesimo giorno successivo alla data della notifica della sentenza pronunciata dalla Corte nella causa principale.
- 3 La resistente ha presentato le sue osservazioni scritte il 29 aprile 1988. Le parti hanno svolto le loro difese orali il 2 maggio 1988.
- 4 Prima di esaminare la fondatezza della presente istanza di provvedimenti urgenti, sembra utile descrivere brevemente gli antefatti e lo sfondo giuridico di questa controversia.
- 5 A Creta cresce la *Cedrus Medica*, una varietà vegetale che dà come frutti dei cedri, la cui scorza viene utilizzata nella produzione di marmellate. Dal 1983, i coltivatori cretesi di questi frutti, riuniti nell'ambito dell'unione dei produttori di cedri di Creta, iniziavano ad esportare questi prodotti, in particolare sul mercato tedesco.
- 6 Nel marzo 1983, un produttore olandese dello stesso prodotto reclamava presso la Commissione per il fatto di subire una concorrenza sleale da parte delle imprese greche a causa degli aiuti all'esportazione, equivalenti al 32% del prezzo fob che erano stati loro accordati.
- 7 Il 29 aprile 1987, questo produttore e la Dutch Fruit and Vegetable Processing Industry Association presentavano alla Commissione una domanda di applicazione dell'art. 3 della decisione della Commissione 16 dicembre 1986, n. 86/614/CEE, sopra menzionata, intesa ad escludere qualsiasi aiuto all'esportazione concesso dalla Grecia nel settore di cui trattasi.
- 8 Con la sua decisione n. 86/614/CEE, sopra menzionata, la Commissione modificava la sua decisione 22 novembre 1985, n. 85/594/CEE, che autorizzava la Gre-

cia ad adottare determinate misure di salvaguardia a norma dell'art. 108, n. 3, del trattato CEE (GU L 373, pag. 9) una delle quali consiste nell'autorizzare la Grecia a concedere, fino al 31 dicembre 1986, aiuti all'esportazione il cui importo non poteva superare il 26,4% del prezzo fob.

- 9 La decisione n. 86/614/CEE stabilisce che, in via di principio, gli aiuti all'esportazione saranno progressivamente eliminati dalla Grecia, secondo modalità che essa enuncia all'art. 1, in quattro tappe uguali aventi inizio nell'ordine il 1° gennaio 1987, 1988, 1989 e 1990. L'art. 3 tuttavia contiene la seguente riserva:
- « Qualora fossero presentate alla Commissione prove in base alle quali, previo esame e consultazione delle parti interessate, la concessione degli aiuti all'esportazione ad un particolare settore apparisse la causa di mutamenti importanti nei flussi commerciali tradizionali o minacciasse di provocarli e tali mutamenti a loro volta fossero causa o minaccia di grave pregiudizio materiale ad un'industria insediata in altri Stati membri in misura contraria all'interesse comune, la Commissione modificherà la presente decisione riducendo o vietando tutti gli aiuti al settore in questione ».
- 10 Ritenendo che le condizioni di cui all'art. 3 della decisione n. 86/614/CEE fossero soddisfatte, la Commissione decideva di adottare la decisione 4 febbraio 1988, di cui viene chiesta la sospensione dell'esecuzione. Tale decisione è diretta a vietare al governo greco di concedere, a decorrere dal 4 febbraio 1988, qualsiasi aiuto all'esportazione di cedri (Nimexe 20.04-30).
- 11 Ai sensi dell'art. 185 del trattato CEE, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia quest'ultima può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
- 12 Affinché un provvedimento provvisorio come quello richiesto possa essere disposto, l'art. 83, § 2, del regolamento di procedura, stabilisce che le domande di provvedimenti urgenti devono precisare gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto nonché i motivi di urgenza.

- 13 Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti urgenti sancito dall'art. 83, § 2, del regolamento di procedura, dev'essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che venga causato un danno grave ed irreparabile alla parte che chiede il provvedimento provvisorio.
- 14 Al riguardo la richiedente si limita a far valere che i produttori cretesi di cedri raggruppati nell'ambito dell'unione dei produttori di cedri di Creta subirebbero un danno grave ed irreparabile, a causa dell'applicazione della controversa decisione 4 febbraio 1988, che renderebbe impossibile la programmazione della loro produzione e la commercializzazione dei loro prodotti. I contratti di vendita di questi prodotti sarebbero infatti annuali e sarebbero conclusi nel corso nel primo trimestre, di modo che essa dovrebbe prendere a carico l'importo degli aiuti aboliti ove intenda rispettare i contratti conclusi con i suoi clienti. Poiché la sua unione comprende 1 800 aziende familiari, essa ritiene che il numero di persone che subirebbero un danno a causa dell'abolizione dell'aiuto ammonterebbe a 7 000 persone.
- 15 Essa sottolinea che, per valutare l'esatta entità del danno subito dai produttori cretesi, bisogna inoltre tener conto del fatto che Creta è considerata da diverse normative comunitarie come una regione che presenta problemi economici e che l'abolizione degli aiuti di cui trattasi ostacolerebbe il completamento e la messa in funzione, nel 1988, di un impianto moderno per la produzione di cedri in particolare, il che avrebbe senz'altro ripercussioni notevoli sul loro reddito.
- 16 Da parte sua, la Commissione sostiene di non comprendere perché la soppressione degli aiuti, eventualità nota alle imprese greche, data la possibilità dell'applicazione dell'art. 3 della precitata decisione n. 86/614/CEE, renderebbe impossibile la programmazione della loro produzione, tanto più che queste imprese sono contemporaneamente produttrici, trasformatrici ed esportatrici. Essa sottolinea, del resto, che la richiedente non ha sostenuto che le imprese cretesi interessate si trovassero in una situazione finanziaria difficile o che il prodotto da esse fabbricato corresse un rischio di alterazione o di distruzione se non fosse stato messo in commercio entro un determinato termine.

- 17 La Commissione ritiene che il solo danno che subirebbero le imprese cretesi, cioè un aumento dei loro costi di produzione in una percentuale pari a quella dell'importo dell'aiuto all'esportazione eliminato, sarebbe solo la conseguenza necessaria e naturale dell'eliminazione di un aiuto incompatibile con il mercato comune, che non potrebbe in alcun caso essere considerato come un danno grave ed irreparabile nei loro confronti e che bisognerebbe per il resto bilanciare con l'interesse che hanno le imprese degli altri Stati membri a non dover far fronte ad una concorrenza sleale da parte di queste imprese conseguente a detti aiuti di Stato. Facendo riferimento all'ordinanza del presidente della Corte 9 aprile 1987, causa 77/87 R (Technointorg/Consiglio, Racc. 1987, pag. 1793), essa ritiene che oltre a tale danno derivante normalmente dalla soppressione di un aiuto, la richiedente avrebbe dovuto fornire la prova del fatto che i suoi membri subiscono un ulteriore danno peculiare.
- 18 A tal riguardo, bisogna rilevare che la decisione della Commissione 4 febbraio 1988, n. E/88/200, è stata adottata sulla base dell'art. 108, n. 3, del capo III, relativo alla bilancia dei pagamenti, inserito nel titolo II, politica economica, della parte terza del trattato CEE, relativa alla politica della Comunità, e che la Repubblica ellenica, ai sensi dell'art. 4 della decisione stessa, ne è l'unico destinatario.
- 19 Dagli elementi sopra menzionati appare chiaro che l'aiuto all'esportazione, la cui abolizione è prevista da questa decisione, ha pertanto l'obiettivo essenziale di facilitare il ripristino dell'equilibrio della bilancia dei pagamenti della Repubblica ellenica, e non di sostenere i redditi di una categoria di operatori economici accordando loro un aiuto al fine di favorire le loro esportazioni.
- 20 Ne risulta che il solo danno diretto che può essere eventualmente causato dall'applicazione della decisione della Commissione 4 febbraio 1988, n. E/88/200, e che può essere considerato come un danno grave ed irreparabile tale da giustificare la sospensione dell'esecuzione, può essere solo un pregiudizio nei confronti dell'equilibrio della bilancia dei pagamenti, danno che solo la Repubblica ellenica è legittimata a invocare in quanto destinataria di questa decisione.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE,

statuendo in via provvisoria,

così provvede:

- 1) **La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.**
- 2) **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 6 maggio 1988.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart